



COMUNE DI FONDI

Provincia di Latina

Numero 40 del 10-06-2020

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA ORARI E DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E DEGLI ESERCIZI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO. A SEGUITO DELLE ORDINANZE DELLA REGIONE LAZIO N. Z00043 DEL 28/05/2020 E N. Z00044 DEL 29/05/2020 – MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL VICE SINDACO

ai sensi dell'art.53 comma 1 del T.U.E.L.,

TENUTO CONTO che, in data 30 gennaio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che il diffondersi dell'epidemia, anche nella nostra nazione, ha portato all'emanazione di svariati provvedimenti normativi;

CONSIDERATO che il DPCM del 17.05.2020 ha sancito il passaggio in Italia dalla fase di cosiddetto "lockdown", ad una fase di parziale riapertura sia relativamente alla libera circolazione dei cittadini che alla riapertura graduale di tutte le attività produttive;

RICHIAMATE le ordinanze della Regione Lazio, n. Z00043 del 28/05/2020 e n. Z00044 del 29/05/2020, che disciplinano la ripresa delle attività produttive lasciando ampio margine in merito agli orari di apertura delle stesse ai Sindaci dei Comuni;

CONSIDERATO che per favorire una prudente ripresa veniva emessa dal Comune di Fondi, giusta Ordinanza Sindacale n. 38 del 19.05.2020 recante ad oggetto: "EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI", con un allargamento delle fasce orarie di apertura delle attività commerciali;

VALUTATO l'oggettivo miglioramento della situazione epidemiologica nel Lazio che attesta l'efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, con un indice di contagiosità in notevole decremento.

TENUTO CONTO che è necessario, per la giusta ripartenza e per dare un impulso positivo alle attività produttive, permettere agli esercenti di lavorare, nel rispetto delle regole imposte per il contenimento del contagio da COVID -19, in un arco temporale giornaliero più ampio per poter meglio organizzare l'attività e l'accoglienza dell'utenza;

RITENUTO pertanto provvedere ad adeguare l'orario di apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e gli esercizi di intrattenimento e svago situati sul territorio del Comune di Fondi;

VISTO l'art.50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune;

ORDINA

- che l'orario di apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e degli esercizi di intrattenimento e svago situati sul territorio del Comune di Fondi, compresi quelli ubicati sul demanio marittimo e fatta eccezione per quelli collocati nelle Aree di Servizio, sia determinato nel rispetto dei seguenti limiti:

- apertura: non prima delle ore 04:00;
- chiusura: entro le ore 02:00 del giorno successivo.

- la chiusura dell'esercizio all'ora stabilita comporta la obbligatoria cessazione di ogni attività di servizio o somministrazione di alimenti e bevande con il conseguente sgombero del locale dagli avventori;

- che tutte le attività si attengano al rispetto delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 contenute al punto 7 lettere a e b, dell'ordinanza del Presidente della Regionale Lazio n. Z00043 del 27.05.2020 " *Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee guida per la riapertura allegate alla presente ordinanza. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute: a. nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020. b. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.*"

L'efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione per giorni 30.

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale e a tutte le altre Forze di Polizia presenti sul territorio, il controllo e la verifica del rispetto della presente ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza;

DISPONE

la notifica della presente ordinanza a:

- Ø Prefettura di Latina;
- Ø Commissariato di P.S. di Fondi;
- Ø Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi;
- Ø Tenenza Carabinieri di Fondi;
- Ø Comando Carabinieri- Forestale - Distaccamento di Fondi;
- Ø Comando di Polizia Locale;
- Ø Capitaneria di Porto di Gaeta;
- Ø A.S.L. di Latina.

Ognuno per la propria competenza.

Copia del presente provvedimento viene pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Fondi e sul sito istituzionale dell'Ente Comunale.

SANZIONI

In caso di inottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 19/2020, convertito dalla L. 35/2020:

- salvo che il fatto costituisca reato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000;
- le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta;
- all'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione;
- in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio, Sezione di Latina, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

IL VICE SINDACO
F.TO DOTT. BENIAMINO MASCHIETTO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005